



TRIBUNALE DI COMO

Protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio di soggetti insolventi o di soggetti irreperibili di fatto o di diritto.

PRESENTAZIONE

Questo protocollo di intesa nasce da una sinergia tra i Magistrati penali del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Como e Lecco ed è stato redatto tenendo in considerazione la realtà del locale Tribunale, nonché le esigenze di celerità e speditezza nella procedura di liquidazione.

Il presente Protocollo sostituisce ogni precedente accordo.

Trattasi di importi mutuati dal protocollo del CNF e con esso comparati alla luce delle voci delle tabelle di legge, già applicati i correttivi di riduzione per ogni fase e grado del procedimento penale, ivi compresa la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

Inoltre, sono state individuate delle variabili che possono essere utilizzate in aumento a seconda della complessità del procedimento.

Il tutto è stato trasfuso e verrà diffuso unitamente ad un formulario su file Excel, cosicché divenga agevole predisporre la propria istanza da far liquidare al Giudice in udienza.

Infatti, sarà impegno di tutti gli avvocati e di tutti i Giudici penali attrezzarsi per una pronta liquidazione in udienza sia per quanto inerisce il patrocinio a spese dello Stato, sia per le difese di ufficio a carico degli irreperibili di diritto e di fatto qualora sussistano le condizioni documentali di cui al successivo punto C).

Sarà impegno dei Magistrati e degli Avvocati attenersi alle disposizioni e quantificazioni del presente Protocollo.

Va da sé che i casi particolari potranno essere trattati, se il difensore non riterrà di dover aderire alle voci del protocollo, con la predisposizione di istanze *ad hoc*, le quali verranno valutate dal Giudice nei tempi e modi di legge.

PRINCIPI GENERALI

Il presente protocollo si propone di predisporre un prontuario, aggiornato ai principi di cui all'art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 27.12.2013 n. 147 ed al Decreto del Ministro della Giustizia 10.3.2014 n. 55, in vigore dalla data del 3.4.2014, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi ai difensori dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio dei soggetti irreperibili, di diritto o di fatto, e dei soggetti insolventi.

Gli obiettivi che hanno ispirato la predisposizione del protocollo sono:

- standardizzazione della modulistica in uso e uniformità dei criteri di liquidazione tra tutti i Giudici penali;
- riduzione del numero del contenzioso in relazione alle impugnazioni dei provvedimenti di diniego o di riduzione dei compensi;
- semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante lettura dei provvedimenti in udienza);
- riduzione dei tempi tecnici tra l'emissione del decreto di pagamento e la corresponsione dei compensi al difensore/beneficiario;
- riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche e varie).

Le parti concordano sui principi generali appena esposti per il raggiungimento dei quali saranno seguite le seguenti procedure:

- i difensori predisporranno l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base del modello allegato al presente documento, che andrà integrato tenendo conto delle singole posizioni (n. 1), che andrà depositata come previsto dall'art. 93 D.P.R. 115/02 in Cancelleria;
- l'istanza di liquidazione dell'onorario andrà depositata al termine di ogni singola fase, compresa quella delle indagini preliminari;
- i difensori depositeranno istanza di liquidazione e nota spese sia nel caso di patrocinio a spese dello Stato che nel caso di irreperibile di diritto o di irreperibile di fatto, qualora sussistano già le condizioni documentali di cui al punto C) (pag. 16) del presente Protocollo, alla fine dell'udienza, nel momento in cui il Giudice si ritirerà in camera di consiglio, sulla base dei modelli predisposti (n. 2); in ogni caso i difensori dovranno

depositare l'istanza di liquidazione e la nota spese tramite il sito lsg.giustizia.it, salve restando eventuali diverse disposizioni normative ed organizzative;

- il Giudice leggerà il provvedimento di liquidazione in udienza, con valore di notifica per tutte le parti (all. n. 3);

- nei soli procedimenti celebrati con rito direttissimo, ove il processo si concluda in una sola udienza, il difensore depositerà l'istanza di ammissione e la propria nota, mentre la liquidazione potrà essere effettuata dal Giudice anche successivamente, con deposito del provvedimento in cancelleria, entro 15 giorni da quella data;

- con riferimento alla difesa d'ufficio prestata nei confronti di soggetti insolventi, il difensore presenterà l'istanza di liquidazione una volta che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dei compensi. In tal caso il difensore avrà diritto ad un rimborso forfettario del compenso per la procedura esecutiva esperita infruttuosamente, pari ad euro 400,00.

Al fine di consentire l'attuazione delle suddette procedure sono stati previsti, per i procedimenti in relazione ai quali è stato possibile prevedere parametri fissi, un prontuario dei compensi, distinti per le singole fasi previste dal D.M. 10.3.2014 n. 55.

Si allegano i seguenti modelli da utilizzare in regime di convenzione con l'avvertenza che gli stessi sono stati distinti a seconda che il processo si svolga dinanzi al Tribunale Monocratico, al Tribunale collegiale, alla Corte d'Assise, al Tribunale del riesame, all'Ufficio Gip/Gup, al Giudice di Pace, alla Corte di Cassazione per le ipotesi di cui all'art. 83, comma 2, d.p.r. n. 115/2002, conformemente alle nuove previsioni contenute nella tabella 15 per i giudizi penali di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55.

PROTOCOLLO TRIB COMO / COA – CP

<u>GIUDIZI AVANTI AL GIUDICE DI PACE</u>	
Opposizione alla richiesta di archiviazione:	
- Fase studio	€ 120,00
- Fase introduttiva	€ 280,00
TOT.	€ 400,00
Sentenze ex art. 129 c.p.p.	
- Fase studio	€ 120,00
- Fase decisoria	€ 210,00
TOT.	€ 330,00

Sentenze ex art. 129 c.p.p. con fase introduttiva (esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie)

- Fase studio	€ 120,00
- Fase introduttiva	€ 150,00
- Fase decisoria	€ 210,00
TOT.	€ 480,00

Giudizio ordinario:

- Fase studio	€ 180,00
- Fase introduttiva	€ 225,00
- Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 360,00
- Fase decisoria	€ 315,00
TOT.	€ 1.080,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE

- partecipazione ad udienze istruttorie per ogni udienza oltre la 2°, purché non sia di mero rinvio e partecipazione ad udienze anche di rinvio, non determinato e in ogni caso non nell'interesse della parte ammessa al patrocinio, irreperibile di diritto o di fatto, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: + € 100,00
- per ogni costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa: + € 50,00
- giudizio con più di cinque capi d'imputazione: + € 150,00

Gip/Gup

DECRETO PENALE DI CONDANNA NON OPPOSTO

- Fase di studio	€ 250,00
------------------	----------

INCIDENTE PROBATORIO

- Fase studio	€ 200,00
- Fase introduttiva su istanza di parte	€ 300,00
- Fase istruttoria	€ 350,00
TOT.	€ 850,00

Variabile in aumento per ciascuna udienza dopo la prima (purché non sia udienza di mero rinvio): € 80,00

INDAGINI PRELIMINARI

concluse con archiviazione o citazione a giudizio

- Fase di studio	€ 250,00
- Fase introduttiva (querele, memorie, conferimento incarico a consulente ex artt. 359, 360 c.p.p., quesito, ecc.)	€ 400,00
- Fase istruttoria (sopralluogo, attività ex artt. 359, 360, c.p.p., posteriore a quesito, ex art. 375 c.p.p. ecc.)	€ 400,00
TOT.	€ 1.050,00

DECRETO PENALE con sostituzione pena LPU

- Fase di studio	€ 250,00
- Fase introduttiva	€ 300,00
TOT.	€ 550,00

OBLAZIONE in fase di indagini € 200,00

SENTENZA EX ART. 129 C.P.P.

- Fase studio	€ 250,00
- Fase introduttiva	€ 250,00
TOT.	€ 500,00

MAP (in fase di indagine e con opposizione decreto penale di condanna)

- Fase studio	€ 300,00
- Fase introduttiva	€ 300,00
- Fase decisoria	€ 250,00
TOT.	€ 850,00

GIUDIZIO ex artt. 408 – 410 cpp

- Fase studio	€ 350,00
- Fase introduttiva su iniziativa di parte	€ 350,00
- Fase decisionale con partecipazione udienza GIP	€ 350,00
	TOT. € 1.050,00

GIUDIZIO CAUTELARE

Convalida di arresto/fermo – interrogatorio di garanzia

- Fase studio	€ 200,00
- Fase decisoria (ove prevista)	€ 400,00
	TOT. € 600,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO CAUTELARE

giudizio con più di 5 capi imputazione relativi al proprio assistito: + 20%

INDAGINI DIFENSIVE

- Fase studio	€ 300,00
- Fase istruttoria	€ 300,00
	TOT. € 600,00

GIUDIZIO AVANTI AL GUP

Udienza filtro semplice con rinvio a giudizio

- Fase studio	€ 200,00
- Fase introduttiva	€ 150,00
- Fase decisoria	€ 400,00
	TOT. € 750,00

Udienza preliminare con istruttoria, giudizio abbreviato condizionato sia da udienza preliminare sia da giudizio immediato

- Fase studio	€ 300,00
- Fase introduttiva	€ 300,00
- Fase istruttoria	€ 300,00
- Fase decisoria	€ 400,00
TOT.	€ 1.300,00

Compenso per udienza preliminare con patteggiamento, anche a seguito di opposizione a decreto penale o da giudizio immediato, ovvero patteggiamento ex art. 447 c.p.p.

€ 700,00

Compenso per ud. preliminare con abbreviato non condizionato da giudizio immediato

- Fase di studio	€ 300,00
- Fase introduttiva	€ 350,00
- Fase decisionale	€ 300,00
TOT.	€ 950,00

Compenso per udienza preliminare con abbreviato non condizionato da decreto penale di condanna

- Fase di studio	€ 250,00
- Fase introduttiva	€ 250,00
- Fase decisionale	€ 300,00
TOT.	€ 800,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL GUP

per ogni costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa:	€ 100,00
processo con proprio assistito detenuto per quella causa:	€ 200,00
aumento oltre la 2 ^a udienza, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza:	€ 200,00
- aumento oltre la 2 ^a udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio:	€ 100,00
giudizio con più di 5 capi imputazione relativi al proprio assistito:	+ 20%
- per ogni anno di irreperibilità dell'imputato ex art. 420 quater c.p.p. (ove accertata con udienza)	€ 250,00



GIUDIZIO DIRETTISSIMO

In assenza di riti alternativi (art. 451, commi 1,2,3,4, c.p.p.) o di trasformazione in rito abbreviato condizionato: € 1.100,00;

In caso di trasformazione in rito abbreviato secco o patteggiamento: € 900,00;

Aumento secco per i reati di competenza collegiale: + € 200,00

GIUDIZI AVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

Compenso per giudizio da citazione diretta e da rinvio a giudizio

- Fase studio	€ 200,00
- Fase introduttiva	€ 250,00
- Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 350,00
- Fase decisoria	€ 450,00
TOT.	€ 1.250,00

Compenso per tutto il giudizio in caso di oblazione / sentenza ex art. 129 c.p.p. ovvero ex art. 469 cpp – 162 ter € 600,00

Compenso per tutto il giudizio in caso di remissione di querela senza che sia stata svolta attività istruttoria € 660,00

+ € 350,00= in caso di svolgimento di attività istruttoria

Compenso per tutto il giudizio in caso di patteggiamento € 660,00

Compenso per tutto il giudizio in caso di giudizio abbreviato non condizionato o di consenso all'acquisizione degli atti di indagine € 800,00

Compenso per tutto il giudizio in caso di giudizio abbreviato condizionato € 950,00

Compenso per tutto il giudizio in caso di messa alla prova con esito positivo della stessa

- Fase studio	€ 300,00
- Fase introduttiva	€ 300,00
- Fase decisoria	€ 300,00
TOT.	€ 900,00

Ove la prova desse esito negativo ed il giudizio riprendesse, alle voci sopra indicate andranno aggiunte le voci del giudizio avanti al Tribunale monocratico relative alle ulteriori attività effettivamente svolte.

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

- per ogni costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa:	€ 100,00
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa:	€ 200,00
- aumento oltre la 2 ^a udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza:	€ 100,00
- aumento oltre la 2 ^a udienza anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio:	€ 100,00
- giudizio con più di 5 capi imputazione relativi al proprio assistito:	+ 20%
- deposito di conclusioni scritte:	€ 100,00
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità	da € 100 ad € 300,00
Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater comma 2 c.p.p. (da liquidare di anno in anno all'esito dell'accertamento della perdurante irreperibilità dell'imputato)	€ 250,00

GIUDIZIO D'APPELLO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO AVVERSO
SENTENZE EMESSE DAL GDP

- Fase di studio	€ 225,00
- Fase introduttiva	€ 300,00
- Fase istruttoria (meramente eventuale)	€ 350,00
- Fase decisoria (non verrà liquidata in caso di remissione di querela)	€ 500,00
TOTALE	€ 1.375,00

IMPUGNAZIONE EX ART. 410 BIS C.P.P.

- compenso per tutto il procedimento € 500,00

GIUDIZI AVANTI AL TRIBUNALE COLLEGALE

- Fase studio € 250,00
- Fase introduttiva € 400,00
- Fase istruttoria e/o dibattimentale € 700,00
- Fase decisoria € 700,00
TOT. € 2.050,00

Ipotesi diverse dal dibattimento ordinario: + € 300 euro rispetto a quanto previsto per il procedimento monocratico

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE COLLEGALE

- per ogni costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa: € 100,00
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa: € 200,00
- aumento oltre la 2^a udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza: € 200,00
- aumento oltre la 2^a udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio: € 100,00
- giudizio con + di 5 capi imputazione relativi al proprio assistito: + 20%
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità da € 100 ad € 300,00
- deposito di conclusioni scritte: € 100,00

Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater comma 2 c.p.p. (da liquidare di anno in anno all'esito dell'accertamento della perdurante irreperibilità dell'imputato) € 250,00

GIUDIZI CORTE D'ASSISE

- Fase studio € 400,00
- Fase introduttiva € 700,00
- Fase istruttoria e/o dibattimentale € 1.150,00
- Fase decisoria € 1.450,00

TOT. € 3.700,00

VARIABILI IN AUMENTO VALIDE PER IL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D'ASSISE

- per ogni costituzione di parte civile con petitum e causa petendi diversa:	€ 100,00
- processo con proprio assistito detenuto per quella causa:	€ 200,00
- aumento oltre la 2 ^a udienza istruttoria, purché non sia di mero rinvio, per ogni udienza:	€ 200,00
- aumento oltre la 2 ^a udienza, anche di mero rinvio, ove questo non sia richiesto dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o dall'irreperibile di fatto o di diritto non nell'interesse di detta parte, salvo che non vi sia stata previa comunicazione del rinvio:	€ 100,00
- giudizio con più di 5 capi imputazione relativi al proprio assistito:	+ 20%
- deposito di memoria di discussione da liquidare in base a complessità	da € 100 ad € 300,00
- deposito di conclusioni scritte:	€ 200,00
<u>Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater comma 2 c.p.p. (da liquidare di anno in anno all'esito dell'accertamento della perdurante irreperibilità dell'imputato)</u>	
	€ 300,00

RIESAME REALE - MISURE DI PREVENZIONE REALI

Giudizi senza fase introduttiva (motivi non scritti del difensore)

- Fase di studio	€ 200,00
- Fase decisionale	€ 550,00
TOT.	€ 750,00

Giudizi con fase introduttiva (con motivi scritti)

- Fase di studio	€ 200,00
- Fase introduttiva	€ 450,00
- Fase decisionale	€ 550,00
TOT.	€ 1.200,00

INCIDENTE D'ESECUZIONE

€ 400,00

GIUDIZI DI CASSAZIONE
(NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ART. 83 C. 2 D.P.R. 115/02
E SALVI I CASI DI DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA')

- Fase studio	€ 700,00
- Fase introduttiva	€ 1.250,00
- Fase decisoria (eventuale)	€ 1.300,00
TOT.	€ 3.250,00

Alle somme sopra indicate va applicato l'aumento di cui all'art. 12, comma 2, D.M. 55/2014, il quale sancisce che: "quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto".

Spese esenti anticipate e documentate

OLTRE SPESE GENERALI 15% + CPA + IVA

LE SOMME SOPRA INDICATE TENGONO GIA' CONTO DI OGNI RIDUZIONE PREVISTA DALLA LEGGE, IVI COMPRESA LA RIDUZIONE DI 1/3 AI SENSI DELL'ART. 106 BIS D.P.R. 115/2002.

Ciascuna nota è formulata in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/2014, che prevede 4 fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria).

Nella fase di studio sono compresi l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente che esauriscano l'attività precedenti e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.

Nella fase introduttiva sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

Nella fase istruttoria o dibattimentale sono compresi le richieste (comprese quelle di riti alternativi), gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste testimoniali, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Nella fase decisoria sono compresi le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014), comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Gli importi per le quattro fasi sono stati calcolati su accordo di tutte le parti che sottoscrivono il presente protocollo, partendo dal valore medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali di cui al D.M. 55/2014, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio ed alle vigenti previsioni di legge.

I valori così risultanti sono quelli che andranno utilizzati per le liquidazioni senza alcuna ulteriore riduzione, fatta eccezione per quelle riferite alla mancanza di fase di cui sopra.

Poiché l'art. 12 comma 1 del D.M. 55/2014 prevede che i parametri medi generali previsti per i giudizi penali dalla allegata tabella 15 possono "di regola" essere aumentati fino all'80% o diminuiti fino al 50% e che il giudice deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, etc.", in ragione della loro particolare semplicità sono state concordate riduzioni anche maggiori, ferma restando la possibilità del

giudice di liquidare un compenso superiore in relazione alla specificità e complessità delle singole vicende.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 17 la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio è ridotta di regola della metà rispetto a quello spettante all'avvocato.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014 n. 55 sarà liquidata anche una somma per rimborso spese forfetarie, nella misura prevista dalla legge.

Per i processi di particolare complessità e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, le richieste di liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo.

L'introduzione del presente protocollo potrà essere rivalutata con riunioni annuali tra rappresentanti del Tribunale, C.O.A. e C.P., al fine di esaminare eventuali criticità e procedere ad eventuali rettifiche o aggiornamenti.

Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione

Salvo che per i casi di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile o di imputato insolvente, l'istanza di liquidazione deve essere presentata in udienza ove prevista prima che il giudice pronunci la sentenza o il provvedimento che definisce la fase, fatto in ogni caso salvo l'onere per i difensori di depositare l'istanza di liquidazione e la nota spese tramite il sito lsg.giustizia.it con le modalità di cui in premessa

L'Autorità Giudiziaria – considerata anche la previsione dell'art. 83, co. 3 bis, D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.), introdotta dall'art. I, co. 783, L. 28/12/2015 n. 208 (*“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”*) – provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione contestualmente al provvedimento conclusivo del giudizio (in tal caso la lettura equivale a notifica).

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (ad es. incidente di esecuzione, ovvero opposizione alla richiesta di archiviazione), il decreto di liquidazione verrà comunque immediatamente emesso e letto in udienza o, al limite, non oltre il deposito della decisione; in tale ultimo caso copia del decreto di liquidazione verrà trasmessa alla parte richiedente tramite posta certificata.

Affinché l'Autorità Giudiziaria possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, la relativa richiesta deve essere presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata reperibile sul sito del C.O.A e della C.P. di Como-Lecco.

A) Al momento della richiesta di liquidazione, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il difensore avrà quindi cura di depositare in duplice copia:

- 1) istanza di liquidazione (l'istanza deve contenere l'indicazione del numero di procedimento, il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di fax e l'e-mail del professionista istante);
- 2) decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- 3) stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari) specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo.

B) In caso di soggetto dichiarato irreperibile, il difensore dovrà allegare il decreto di irreperibilità

C) In caso di imputato irreperibile di fatto, al fine di dimostrare l'irreperibilità di fatto del proprio assistito, il difensore dovrà produrre:

Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato

- a) Parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- b) verifica anagrafica aggiornata negativa;
- c) certificato del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

Persona difesa: straniero residente o non residente in Italia

- a) Parcella (calcolata sulla base del presente protocollo) e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa; in alternativa, verbale di identificazione dal quale risulti l'assenza di dimora o di altro domicilio effettivo, oltre quello eletto presso il difensore;
- b) certificato del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
- c) attestazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Como circa l'eventuale presenza in Italia della persona difesa. È sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta per ottenere informazioni con visto di autorizzazione, se

necessario, del giudice precedente: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro trenta giorni;

d) attestazione del Consolato o dell'Ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro trenta giorni.

Recupero giudiziale del credito nei confronti del proprio assistito insolvente

In caso di prestazione di difesa d'ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova mediante allegazione, non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale.


L'insolvenza è presunta qualora, a seguito di verifica presso il Catasto nazionale, la Motorizzazione civile e, previa autorizzazione del giudice precedente, l'Agenzia delle Entrate, l'imputato non risulti titolare di beni immobili o mobili registrati aggredibili, né risulti aver presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi due anni. Si concorda che per le spese sostenute per il procedimento monitorio e per la procedura esecutiva di recupero del credito professionale sarà riconosciuto l'importo forfettario di euro 400,00.

L'introduzione del presente protocollo sarà rivalutata con riunioni annuali tra rappresentanti del Tribunale, C.O.A. e C.P., al fine di esaminare eventuali criticità e procedere ad eventuali rettifiche o aggiornamenti.

Como, 10 novembre 2021


Il Presidente f.f. del Tribunale di Como

Dott.ssa Paola Parlati




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
dell'Ordine degli Avvocati di Como

Avv. Vincenzo A. Spezziga




Il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco

Avv. Edoardo Pacia



Il Magistrato Incaricato

Dott.ssa Laura De Gregorio



Il Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Como

Avv. Paolo Santarelli

